

N. R.G.V.G. 1701/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Nel procedimento n 1701/2024 Vol. Giur. per la conferma delle misure protettive iscritte presso il Registro Imprese in data 6 marzo 2024 e per l'applicazione di misure cautelari promosso ex art. 18 e 19 CCII da () con sede legale in (), in persona del legale rappresentante pro

studio dei difensori;

Il Giudice

ad integrazione dell' ordinanza emessa in data 7 maggio 2024 di conferma delle misure protettive iscritte dalla ricorrente presso il Registro delle Imprese di Parma in data 6 marzo 2024;

premesso che:

- nel ricorso depositato in data 6 marzo 2024 ha, tra l'altro, domandato di "disporre, sino al 12 giugno 2024, nei confronti di

il divieto di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria avente titolo o causa in contratti di finanziamento a breve/ medio/ lungo termine (sia ben inteso, diversi da quelli regolanti linee di credito autoliquidanti) per rate o comunque importi dovuti successivamente al 31 dicembre 2023";

-la ricorrente ha precisato (ricorso pag. 26) che: a) *“anche complice il tempo resosi necessario per stendere la nuova versione del progetto di piano di risanamento (per le ragioni del protrarsi di tali tempistiche sia consentito un rinvio ai Capitoli II e III), numerosi istituti di credito si sono serviti della disponibilità di cassa di volta in volta originata sui singoli conti correnti bancari in conseguenza di pagamenti effettuati da clienti (non interessati da linee autoliquidanti) per saldare le rate insolute successive al 31 dicembre 2023 ; b) “è quindi interesse diretto della Società richiedere al Tribunale l’adozione di una misura cautelare finalizzata a scongiurare che, pendenti le trattative, gli istituti di credito possano (continuare ad) addebitare sui saldi attivi dei conti correnti bancari intestati a importi a loro dovuti a titolo di rimborso di finanziamenti per i quali il progetto di piano di risanamento prevede - viceversa - una moratoria pluriennale”;*

-la misura cautelare richiesta, sulla base della documentazione depositata in data 9 maggio 2024, riguarda i contratti di mutuo, di affidamento e di apertura di credito con costituzione di pegno stipulati con

considerato che:

- la domanda, per come formulata, si risolve nella richiesta di applicazione di misure cautelari “atipiche”, avendo la stessa ad oggetto la tutela dell’attività d’impresa e lo svolgimento delle trattative mediante la richiesta di inibire agli istituti di credito interessati di dar corso, avuto riguardo ai finanziamenti erogati anteriormente all’applicazione della misura, a meccanismi di compensazione con le somme presenti sui conti correnti bancari utilizzati dalla ricorrente con il maggior credito da essi vantato;

-il tema dell’inibitoria dei meccanismi di compensazione nell’ambito dei contratti di finanziamento assume connotati peculiari ove venga affrontato nell’ambito della tutela cautelare esperibile in sede di composizione negoziata. In dottrina si è osservato infatti come le misure cautelari, anche nell’ambito della CNC, si fondino sui diversi presupposti propri ad ogni forma di tutela cautelare: a) “il fumus boni iuris” (la probabile fondatezza del diritto, cioè lo realizzabilità dello scopo del risanamento) e b) il “periculum in mora”

(il pericolo che lo scopo venga vanificato per il ritardo con cui viene attuato con i normali strumenti previsti dalla legge); “la causa autonoma della misura cautelare è quella prevista dall’art. 2, co. 1, lett. q), di “assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza;” e va misurata in concreto, ex ante, in quanto appaia secondo le circostanze la più idonea”; si parla di “palinsesto aperto (e non confezionato) purché vi sia, sempre, una rigida strumentalità con la procedura in cui si innestano” ammettendosi forme di tutela che prescindono dalle previsioni di cui agli artt. 95 e 97 CCII;

-in tale ottica non può pertanto considerarsi preclusa l’inibitoria dei meccanismi contrattualmente previsti o, comunque, delle pratiche di compensazione dei finanziamenti erogati anteriormente all’applicazione della misura con le disponibilità di cassa di volta in volta originata sui singoli conti correnti bancari ove l’esigenza sia quella di favorire lo svolgimento delle trattative ed il risanamento dell’impresa, anche attraverso una sola temporanea cristallizzazione del passivo e fatte salve le prerogative degli istituti di credito, da farsi valere all’esito della CNC eventualmente nell’ambito di uno degli strumenti individuato ex art 23 CCII;

-a norma dell’art 19 comma I CCII quando l’imprenditore formula la richiesta di cui all’articolo 18, comma 1 può domandare l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative; la valutazione che il Tribunale deve necessariamente svolgere ai fini dell’applicazione delle suddette misure cautelari riguarda :

a) la sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi di impresa e di buon esito delle trattative intraprese, da ritenersi condizione imprescindibile per l’adozione di qualsiasi provvedimento nell’ambito della composizione negoziata e da condursi, quantomeno nella fase iniziale della CNC, in termini analoghi a quanto accade nel giudizio di ammissibilità del concordato preventivo, (fattibilità giuridica ed economica , intesa quest’ultima quale non manifesta inattitudine del piano proposto al conseguimento degli obiettivi programmati);

b) l’idoneità delle misure cautelari richieste alla tutela delle trattative ed a presidiarne il buon esito;

c) il concreto pregiudizio che, a seguito dell'applicazione delle misure richieste, viene imposto ai creditori;

- nell'ordinanza del 7 maggio 2024, di cui la presente costituisce integrazione, sono state positivamente valutate, alla luce del parere dell'Esperto, la fattibilità e l'idoneità del piano proposto al risanamento della crisi di impresa;

- nel parere depositato in data 5 aprile 2024 l'Esperto ha rilevato la funzionalità delle misure cautelari in concreto richieste rispetto allo svolgimento delle trattative ed al risanamento dell'impresa nonché ad *"...assicurare provvisoriamente gli effetti della moratoria contemplata dal progetto di piano di risanamento nei confronti degli istituti di credito, che costituisce parte essenziale di tale progetto e presupposto indefettibile per la sua implementazione; infatti, in assenza di moratoria la Società rischierebbe di continuare a vedersi sottratte quelle disponibilità liquidate necessarie ad implementare il predetto progetto, vanificando ogni possibilità di risanamento in regime di continuità diretta"*;

-il sacrificio che viene imposto ai creditori, per quanto rilevante, risulta in ogni caso soltanto temporaneo;

-nessuno tra gli istituti di credito interessati dalle misure cautelari richieste si è costituito in giudizio ed ha formulato opposizione;

-su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'Esperto, il giudice che ha emesso le misure cautelari o protettive può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocarle, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti (art 19 comma VI CCII);

ritenuto dunque che:

nella logica della C.N.C. la richiesta di applicazione della misura cautelare sottoforma di inibitoria delle azioni derivanti da determinati rapporti contrattuali debba essere accolta, ove , come nel caso che occupa, il piano proposto appaia fattibile e consenta di ritenere perseguibile il risanamento della crisi di impresa e la misura richiesta sia funzionale allo svolgimento delle trattative ed all'adozione degli strumenti individuati od individuabili ex art 23 CCII per il superamento della situazione di squilibrio patrimoniale ed economico-

finanziario ed , in via mediata, alla tutela della massa dei creditori, risultando, rispetto a tali finalità, recessivo l'interesse particolare del singolo creditore controparte contrattuale destinatario di una fase di attesa funzionale alla tutela della continuità dell'impresa e, nel suo complesso, delle prerogative del ceto creditorio;

P.Q.M.

ad integrazione dell'ordinanza di conferma delle misure protettive emessa in data 7 maggio 2024 ed in accoglimento della richiesta di applicazione di misure cautelari atipiche formulata ex art 19 CCII da () dispone, fino al 12 giugno 2024, nei confronti di

il divieto di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria avente titolo o causa in contratti di finanziamento a breve/medio/lungo termine (diversi da quelli regolanti linee di credito autoliquidanti) per rate o comunque importi dovuti successivamente al 31 dicembre 2023.

Parma, 26 maggio 2024

Il Giudice
Enrico Vernizzi